



PROVINCIA DI VERONA

Servizio tutela faunistico ambientale

OGGETTO: Integrazioni alle direttive tecnico-operative per il controllo del cinghiale in provincia di Verona durante il periodo 2016-2020, approvate con determinazione dirigenziale n. 4758/15 del 21 dicembre 2015.

Determinazione n. 3969/16 del 18/10/2016

Il dirigente

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- lo statuto provinciale ed in particolare gli articoli 53 e 54 in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 2 della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e prelievo venatorio;
- l'articolo 19 comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in ordine alle finalità e modalità di controllo della fauna selvatica attuata dagli agenti di polizia locale, che si avvalgono dei proprietari o conduttori dei fondi interessati;
- il Regolamento n. 853/2004/CE sull'igiene dei prodotti di origine animale, le cui linee guida applicative sono state recepite dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 1041 in data 11 aprile 2006;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2305 in data 28 luglio 2009 con la quale è stato definito in modo dettagliato il percorso del controllo sanitario dei capi di selvaggina abbattuti e della loro immissione in commercio, con particolare riferimento alla destinazione delle carni, ai requisiti dei centri di raccolta e di lavorazione della selvaggina, alle istruzioni operative post-abbattimento e alla modulistica da utilizzare per l'inoltro dei capi abbattuti;
- la nota della Regione del Veneto prot. n. 594911/B.760.01.2 del 27 ottobre 2009 con la quale, nell'evidenziare la necessità di mantenere in essere i piani di controllo sulle specie particolarmente invasive e dannose, come appunto il cinghiale, precisa che *“la Regione già assicura alle Amministrazioni provinciali la libertà di scegliere la destinazione delle carni della selvaggina abbattuta nell'ambito dei piani di controllo, una volta superata la visita igienico-sanitaria effettuata dai veterinari ufficiali delle Aziende ULSS competenti per territorio”*;

vista, in particolare, la nota del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Azienda ULSS 20 di Verona, condivisa con il direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti dell'ULSS 22, protocollo n. 60105 del 20 luglio 2016, con la quale si precisa la possibilità di utilizzare i centri di raccolta per i cinghiali abbattuti in controllo, purchè in possesso di pareti e pavimenti facilmente lavabili e sanificabili, acqua potabile calda e fredda, una cella frigorifera di capacità idonea e contenitori per sottoprodotti, come previsto dalla deliberazione regionale n. 2305/2009;

rilevata la necessità di dare massima efficacia agli interventi di controllo quale unico e indispensabile strumento per il contenimento dei danni prodotti da questa specie alle attività agricole, con particolare riferimento alle colture a vite, frutti rossi e a cereali, e ai prati/pascoli, la cui entità purtroppo in questi

ultimi anni è in continuo e progressivo aumento a causa dell'espansione del cinghiale in tutto l'areale prealpino e dell'alta pianura veronese;

ritenuto opportuno apportare alcune migliorie all'attuale piano di controllo del cinghiale anche con l'obiettivo di indirizzare il prelievo verso tecniche di abbattimento a basso impatto e di limitato disturbo, soprattutto laddove sono state istituite zone di protezione;

ritenuto, infine, opportuno favorire la massima rotazione possibile dei soggetti deputati al prelievo, prevedendo altresì un tetto massimo di capi assegnabili a ciascun cacciatore per l'autoconsumo, quale rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle operazioni successive all'abbattimento, incluse quelle relative alle analisi veterinarie;

valutata la necessità di proseguire nella realizzazione dei piani di controllo del cinghiale in quanto strumento indispensabile per una corretta gestione della specie a livello provinciale, in considerazione delle problematiche sopra evidenziate;

determina

1) di integrare le direttive tecnico-operative per il controllo del cinghiale in provincia di Verona, durante il periodo 2016-2020, approvate con determinazione dirigenziale n. 4758/15 del 21 dicembre 2015, come segue:

a) all'articolo 4 "Area e periodi di intervento" al paragrafo "Unità di gestione Lessinia", sostituire il comma 7 ("Gli interventi, sia all'aspetto che in girata,...dei Centri di lavorazione per ragioni operative"), come segue: "Gli interventi di controllo, sia all'aspetto che in girata possono essere effettuati per tutto l'arco dell'anno, in presenza di danni accertati, ad esclusione che durante il periodo di caccia (nelle zone ove è praticata) dal 1° novembre al 31 gennaio, e, per la sola girata, nei periodi previsti per la tutela del capriolo e del fagiano di monte, di cui al successivo comma. E' vietato il prelievo in controllo dal 15 agosto al 31 ottobre nelle zone interessate dalla caccia del cinghiale, fatto salvo ne venga accertata la necessità da parte della Provincia, che dovrà altresì rilasciare apposita autorizzazione allo svolgimento degli interventi. Gli interventi all'aspetto possono essere effettuati in ogni giorno della settimana ad esclusione del martedì e del venerdì; quelli con girata sono invece invece consentiti solo nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì. E' fatta salva la possibilità della Provincia di stabilire variazioni in ordine ai giorni e periodi di intervento, anche su richiesta dei Centri di lavorazione. In casi particolari, in presenza di significativi danni alle colture agricole e di particolari criticità sanitarie e/o di sicurezza e incolumità pubblica, la Provincia può autorizzare lo svolgimento di interventi di controllo anche nei periodi di divieto previsti dalle presenti direttive";

b) all'articolo 5 "Tecniche di intervento e contingenti di prelievo", al termine del secondo comma, aggiungere la seguente dicitura: "I sistemi di prevenzione devono essere privilegiati per il contenimento dei danni provocati dal singhiale; qualora la Provincia verifici l'inefficacia o l'impraticabilità di tali metodi, si potrà attivare il contenimento diretto con le tecniche di seguito sottoelencate";

c) all'articolo 5, dopo il quinto comma, aggiungere la seguente dicitura: "In ogni caso, in tutte le zone sottoposte al controllo del cinghiale, il ricorso alla girata potrà avvenire solo dopo che sia stata accertata dalla Provincia l'inefficacia degli altri metodi (all'aspetto e con chiusini/recinti di cattura)";

d) all'articolo 5, al paragrafo "Prelievo con il metodo della girata", dopo il terzo comma aggiungere la seguente dicitura: "La girata può essere effettuata solo in via secondaria dopo che è stata accertata dalla Provincia l'inefficacia o l'impraticabilità degli altri metodi di controllo consentiti, secondo le modalità stabilite dalle presenti direttive";

e) sostituire l'articolo 8 come segue:

Adempimenti ulteriori e destinazione dei capi abbattuti

Ad ogni carcassa sarà applicato al tendine di Achille la fascetta-contrassegno in plastica e di colore verde (fornita dalla Provincia) prescritta. Il soggetto abbattitore deve altresì compilare la relativa scheda

biometrica su modello predisposto dalla Provincia, per l'acquisizione dei principali dati morfometrici relativi all'esemplare abbattuto, indicando esplicitamente l'eventuale acquisto o meno della carcassa. L'A.T.C., Comprensorio alpino o Azienda faunistico-venatoria, potranno delegare a operatori di fiducia, all'uopo formati, il compito del rilevamento delle misurazioni biometriche e della compilazione delle relative schede di raccolta dei dati.

Per il maneggio delle carcasse dei cinghiali abbattuti dovranno essere utilizzati guanti di gomma, del tipo usa e getta.

La carcassa, in caso di destinazione al Centro di lavorazione della selvaggina, deve essere altresì essere accompagnata dalla compilazione dell'apposita scheda, fornita dalla Provincia, portante data, ora, luogo del prelievo, ora eviscerazione, nome, indirizzo, n° di identificazione e n° telefonico del coadiutore abilitato o dell'agente del Corpo di Polizia provinciale che ha effettuato il prelievo, nonché l'indicazione della modalità di abbattimento (sparo, chiusini). La presente scheda va compilata in duplice copia: una copia va consegnata al centro di lavorazione di cui sotto, l'altra copia alla Provincia, che poi periodicamente invierà al relativo Servizio sanitario dell'ULSS competente per territorio, come previsto dalla deliberazione regionale n. 2305/2009.

A titolo di studio e al fine di verificare la classe d'età e lo stato di salute della popolazione devono essere conservate le mandibole dei cinghiali.

In cinghiali abbattuti in attività di controllo hanno la seguente destinazione:

- **commercializzazione** da parte di un Centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto (o eventuale ditta specializzata).

Al Centro di lavorazione vanno conferite:

- a) le carcasse dei cinghiali abbattuti dal personale della Polizia provinciale;
- b) le carcasse dei cinghiali abbattuti durante l'attività di controllo, ad esclusione di quelli conferiti al centro di raccolta nei modi sotto indicati, e delle quali è previsto l'acquisto ad un prezzo agevolato (€ 1,50/kg di peso della carcassa eviscerata in pelle). E' fissato un numero massimo di cinque (5) capi all'anno che ogni coadiutore/conducente che ha partecipato al prelievo in questione, potrà acquistare dal Centro di lavorazione al sopraccitato prezzo agevolato;
- c) le carcasse dei cinghiali, per le quali non è richiesta l'acquisizione del capo da parte del coadiutore/conducente;
- d) le carcasse dei cinghiali abbattuti dai coadiutori/conducenti che hanno superato il limite dei cinque (5) capi conferiti al centro di raccolta o al Centro di lavorazione a prezzo agevolato di cui alla lett. b). I capi potranno essere acquistati dal Centro di lavorazione al costo dallo stesso stabilito.

Nei casi di cui alle lettere a), c) e d), il Centro di lavorazione dovrà versare alla Provincia un importo pari € 1,70/kg di peso della carcassa eviscerata in pelle;

- **autoconsumo**, da parte del coadiutore/conducente che ha effettuato l'abbattimento, previo conferimento ad un centro di raccolta (o di sosta) riconosciuto, qualora istituito, per i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente, le cui spese saranno interamente a carico del soggetto conferente. Il conferimento al centro di raccolta da parte del soggetto che ha effettuato l'abbattimento costituisce un'alternativa al Centro di lavorazione solo in caso di autoconsumo da parte dello stesso. Per centro di raccolta si intende un punto di raccolta e controllo dei capi abbattuti dotato di pareti e pavimento facilmente lavabili, acqua potabile calda e fredda, di una cella frigorifera di capacità idonea a contenere le carcasse non accatastate e di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri sottoprodotti non destinati al consumo umano. Il centro di sosta o di raccolta deve essere registrato dall'Azienda sanitaria ULSS competente per territorio, ai sensi della DGR 3710/2007 e successive modifiche e integrazioni. Nel centro di raccolta dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei capi conferiti, ai fini della rintracciabilità: dovrà altresì essere individuato un responsabile del centro a cui far riferimento per gli aspetti operativi, tecnici e amministrativi legati al suo funzionamento. All'interno di dette strutture deve avvenire esclusivamente lo stoccaggio refrigerato e non è consentita nessuna lavorazione delle carcasse. E' fissato un numero massimo di cinque (5) capi all'anno che ogni

coadiutore/conducente che ha partecipato al prelievo potrà conferire al centro di raccolta; superato tale limite, gli ulteriori capi abbattuti devono essere conferiti al Centro di lavorazione per la commercializzazione e potranno essere dagli stessi acquisiti al prezzo di mercato fissato dal macello. Una volta depositate le carcasse presso i centri di raccolta, dovrà essere immediatamente avvisato il servizio veterinario competente per l'ispezione sanitaria; è fatto assoluto divieto di procedere all'autoconsumo delle stesse prima di aver ricevuto il relativo nulla osta da parte dell'organo competente che ha proceduto all'ispezione sanitaria.

La cessione della carcassa al coadiutore che ha effettuato l'abbattimento è da considerarsi quale rimborso parziale delle spese sostenute per l'attività svolta. L'istituto venatorio che autorizza gli interventi di controllo (A.T.C., A.F.V., Comprensorio alpino o Provincia) dovrà assicurare una regolare turnazione degli operatori impiegati.

Il conferimento della carcassa al Centro di lavorazione è obbligatorio in assenza dell'attivazione del centro di raccolta. I Comprensori alpini, A.T.C. e istituti venatori privatistici si attiveranno per l'istituzione sui propri territori di centri di raccolta in possesso delle caratteristiche stabilite dalla deliberazione regionale n. 2305/2009.

Fatto salvo quanto sopra previsto in caso di autoconsumo, le carni dei cinghiali abbattuti durante l'attività di controllo devono obbligatoriamente essere inviate ad un Centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004, convenzionato con la Provincia, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) 854/2004 e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria. Una volta effettuate le ispezioni sanitarie nel Centro di lavorazione, la carcassa del cinghiale abbattuto, privata di testa (che potrà essere ceduta gratuitamente al coadiutore che ha effettuato l'abbattimento o al capocaccia, su richiesta degli stessi. Le mandibole vanno invece sempre consegnate al coadiutore per la preparazione ai fini della valutazione dell'età), pelle e zampe. Le carcasse, fino ad un massimo di cinque (5) all'anno, possono essere acquistate dal coadiutore o conducente che ha partecipato all'abbattimento negli Istituti venatori pubblici, ad un prezzo agevolato pari a € 1,50/kg di animale eviscerato e in pelle (il peso da considerare ai fini della determinazione dell'importo dovuto alla Provincia è quello desunto dalla scheda consegnata al Centro di lavorazione). Per gli ulteriori capi il prezzo di vendita viene fissato dal Centro di lavorazione, il quale dovrà poi versare alla Provincia l'importo di € 1,70/kg di peso della carcassa eviscerata in pelle.

E' fatto obbligo da parte del coadiutore che ha abbattuto il cinghiale l'acquisizione delle mandibole per la preparazione ai fini della valutazione dell'età.

Le modalità di trattamento delle spoglie dall'abbattimento alla consegna al Centro di lavorazione, inclusa la fase di trasporto, sono quelle stabilite al punto 4. dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2305 del 28 luglio 2009 e da eventuali disposizioni emanate dagli Organi competenti in materia. In particolare, il capo di cinghiale, una volta abbattuto, deve essere immediatamente dissanguato, privato al più presto dello stomaco e intestino e trasportato al Centro di lavorazione, accompagnato da tutti i visceri, esclusi lo stomaco e intestini, ben identificabili e separati dalla carcassa (raccolti in un sacco separato).

Le entrate finanziarie derivanti dalla vendita dei cinghiali ai Centri di lavorazione verranno utilizzate dalla Provincia ai fini dell'implementazione delle operazioni di controllo, per la prevenzione e per l'indennizzo, dei danni causati dal cinghiale alle colture agricole e/o ai prati/pascoli.

2) di approvare, conseguentemente alle modifiche sopraccitate, le nuove direttive tecnico-operative per il controllo del cinghiale in provincia di Verona durante il periodo 2016-2014, così come previste nell'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di stabilire che il presente provvedimento entrerà in vigore a partire dal 1° novembre 2016.

Carlo Poli

Allegato A)

Direttive tecnico-operative per il controllo del cinghiale nel periodo 2016-2020

Nel periodo 2016-2020 il piano di controllo del cinghiale e sue eventuali ibridazioni, nei Comprensori alpini, negli Ambiti territoriali di caccia e negli Istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie) ove è presente il cinghiale viene realizzato nel rispetto delle seguenti disposizioni tecnico-operative. Eventuali variazioni ed integrazioni delle stesse potranno essere apportate dal Servizio tutela faunistico ambientale ai fini dell'ottimizzazione delle azioni di controllo del cinghiale.

Articolo 1

Ruolo della Provincia

La Provincia, in collaborazione con i Comprensori alpini, gli Ambiti territoriali di caccia e gli Istituti venatori privati, ove è segnalata la presenza del cinghiale e delle relative criticità connesse, provvede al controllo o all'eradicazione del cinghiale nel territorio di propria competenza.

Tale ruolo viene svolto dalla Provincia con le modalità di cui ai successivi articoli delle presenti disposizioni tecnico-operative.

Articolo 2

Ruolo dei Comprensori alpini, AA.TT.C. e Istituti venatori privati

I Comitati direttivi dei Comprensori alpini e degli AA.TT.C. e i concessionari degli Aziende faunistico-venatorie ove è segnalata la presenza del cinghiale e dei relativi danni, collaborano con la Provincia al controllo del cinghiale, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) concorrono ad individuare le aree con priorità di intervento;
- b) concorrono a programmare e pianificare le operazioni di abbattimento da parte degli operatori autorizzati di cui all'articolo 6 delle presenti direttive;
- c) provvedono all'allestimento e al mantenimento delle strutture per il prelievo all'aspetto del cinghiale;
- d) concorrono, assieme ai titolari e/o conduttori dei fondi interessati, all'allestimento delle trappole (chiusini) e dei recinti di cattura e provvedono al loro mantenimento e al loro utilizzo;
- e) concorrono con la Provincia a fornire i necessari strumenti di prevenzione (recinzioni elettriche) agli agricoltori che ne facciano richiesta e che siano stati danneggiati dalla presenza del cinghiale;
- f) concorrono allo svolgimento dei censimenti;
- g) utilizzano le somme assegnate dalla Provincia, incluse quelle derivanti dalla vendita delle carcasse dei cinghiali, per l'acquisto di materiale (contenitori isotermitici per il trasporto delle carcasse, dispositivi di sicurezza per i coadiutori, cartucce, ecc...) necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo, per l'attivazione e il funzionamento dei Centri di raccolta e per la prevenzione e indennizzo dei danni arrecati da questa specie alle colture agricole e ai prative.

Tale ruolo viene svolto con le modalità di cui ai successivi articoli delle presenti disposizioni tecnico-operative.

La Provincia può stipulare convenzioni con i sopraccitati organismi gestionali per l'organizzazione a attuazione degli interventi di controllo in modo autonomo, sulla base dell'apposito disciplinare sottoscritto, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 166 del 12 luglio 2012.

Articolo 3

Piano di controllo del cinghiale

Il presente piano di controllo del cinghiale avviene nel rispetto delle prescrizioni tecnico-operative stabilite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).

Il piano ha validità fino al 31 dicembre 2020, in base ai seguenti criteri di riferimento:

- a) livelli di presenza del cinghiale sul territorio;
- b) impatto provocato sulle attività antropiche;
- c) grado di completezza del piano di abbattimento nelle zone adibite alla caccia;
- d) priorità e obiettivi di gestione faunistico-venatoria.

Il piano è finalizzato a limitare ed eliminare i danni causati dai cinghiali alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, al patrimonio faunistico, all'ambiente naturale e per prevenire rischi di diffusione di epizoozie negli allevamenti suinicoli e per ragioni legate alla sicurezza ed incolumità pubblica.

Il prelievo del cinghiale nelle aree interessate all'eradicazione di cui al successivo articolo 4 deve essere indirizzato a qualunque esemplare avvistato, mentre in quelle destinate alla gestione della specie ("Unità di gestione" Lessinia) il piano viene effettuato esclusivamente quale misura finalizzata all'eliminazione e/o riduzione del danno prodotto alle colture agricole e prative a seguito del preventivo accertamento dello stesso.

L'attivazione del piano di controllo nelle zone destinate alla gestione programmata della caccia del cinghiale, in particolare, è subordinata dalla segnalazione e accertamento del danno alle colture agricole e prative e andrà indirizzata prevalentemente verso le classi giovanili (giovani e soprattutto subadulti) in quanto maggiormente impattanti. Il controllo può essere altresì attivato anche per prevenire i danni in presenza di colture in corrispondenza della fase maturativa, su richiesta del proprietario/conducente del fondo interessato; l'attivazione degli interventi di controllo, in tal caso, dovrà essere preventivamente comunicata alla Polizia provinciale per le eventuali verifiche.

La segnalazione del danno, da parte dell'agricoltore, nel caso di convenzionamento con la Provincia di cui al precedente articolo 2., ultimo comma, deve essere inoltrata oltre che all'A.T.C. e al Comprensorio alpino, anche al Corpo di Polizia provinciale, per l'eventuale verifica della sussistenza dei presupposti necessari all'attivazione degli interventi di controllo.

Il Servizio tutela faunistico provinciale, nelle stesse zone, potrà comunque prevedere il contingente (minimo e/o massimo) prelevabile distinto per sesso e classe d'età in relazione alla distribuzione spaziale e temporale dei danni, alla dimensione e struttura dei carnieri realizzati e alla consistenza della popolazione.

Articolo 4

Area e periodo di intervento

Il piano di controllo del cinghiale viene applicato sull'intero territorio provinciale ove è segnalata la presenza della specie, incluse le oasi, le zone di ripopolamento e cattura, le zone di rispetto istituite dagli AA.TT.C. e nelle Aziende faunistico venatorie.

Nel siti della Rete Natura 2000 il piano di controllo deve essere sottoposto alla preventiva Valutazione di Incidenza Ambientale.

Il piano di controllo va indirizzato alle aree interessate da danni alle colture agricole, ai prati e pascoli causati dalla presenza del cinghiale, oltre che per la prevenzione dei danni nel caso di colture in corrispondenza della fase maturativa. Gli interventi di controllo vanno effettuati presso i fondi interessati dal danno, oltre che e nella zona di pertinenza degli stessi.

In particolare, sulla base dei dati di presenza del cinghiale, sono individuate le seguenti "Unità di gestione": "Unità di gestione Monte Baldo" e "Unità di gestione Lessinia", ove è possibile esercitare il controllo del cinghiale con obiettivi diversi.

Unità di gestione "Monte Baldo"

Nell'Unità di gestione "Monte Baldo", costituita dai territori ricompresi nella Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Caprino Veronese, Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Costermano, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Brenzone, Torri del Benaco, Malcesine), nonché dai territori ricompresi nella fascia pedemontana (Comuni di Affi, Garda, Bardolino e Cavaion Veronese ricompresi nell'Ambito territoriale di caccia n. 1) il controllo viene esercitato con l'obiettivo dell'eradicazione e

pertanto dovrà essere effettuato tempestivamente su ogni esemplare avvistato, secondo le procedure stabilite dalle presenti direttive.

Unità di gestione “Lessinia”

L'Unità di gestione “Lessinia” è costituita dai territori ricompresi nella Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Negrar, Marano di Valpolicella, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Velo Veronese, Cerro Veronese, Selva di Progno, Badia Calavena, San Mauro di Saline), nonché dai territori a monte delle strade statali n. 11 e n. 12, ricompresi sia nella fascia pedemontana e ricadenti nei Comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Negrar, Marano di Valpolicella, San Pietro Incariano, Verona per quanto riguarda l'A.T.C. n. 1, nonché nei Comuni di Verona, Grezzana, Tregnago, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Vestenanova, Mezzane di Sotto, Illasi, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Soave, Monteforte d'Alpone, Lavagno e San Martino Buon Albergo per quanto riguarda l'ATC n. 2.

Nell'Unità di gestione “Lessinia” viene proposta una gestione del cinghiale diversificata, che preveda nelle aree al di sopra dei 900 m di altitudine (compresi i territori afferenti al Parco regionale della Lessinia) il solo prelievo in forma di controllo con l'obiettivo di un contenimento significativo della popolazione (fino all'eradicazione, ancorché ritenuta utopistica), mentre alle quote inferiori a 900 m (limite superiore della fascia a castagno e roverella) il prelievo in forma di caccia associato al prelievo in forma di controllo, che deve essere massimizzato durante il periodo primaverile-estivo con le tecniche di minor impatto (all'aspetto da appostamento), al fine di prevenire i danni alle colture agricole di maggior pregio o al fine del raggiungimento del piano di abbattimento assegnato. Nella rimanente area, ricadente nelle zone di bassa collina e pianeggianti il piano di controllo deve avere come obiettivo l'eradicazione del cinghiale e pertanto dovrà essere effettuato tempestivamente su ogni esemplare avvistato, secondo le procedure stabilite dalle presenti disposizioni tecnico-operative.

In particolare, per l'Unità di gestione “Lessinia”, è prevista la seguente suddivisione:

- a) Lessinia al di sopra dei 900 m s.l.m.: ricadono in quest'area i territori situati a quote superiori a 900 m s.l.m., ricadenti nei Comprensori alpini di Dolcè, Fumane, Sant'Anna d'Alfaedo, Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Roverè Veronese, Velo Veronese, Selva di Progno. L'area è limitata superiormente dal confine del Parco naturale regionale della Lessinia, che si estende mediamente al di sopra dei 1.100-1.200 m s.l.m. Quest'area costituisce una fascia “cuscinetto” dell'estensione di qualche chilometro lungo i confini del Parco della Lessinia;
- b) Lessinia al di sotto dei 900 m s.l.m.: ricadono in quest'area i territori delimitati superiormente dalla quota dei 900 m e con limite inferiore attestato sui seguenti confini: ad ovest il fiume Adige, a sud (procedendo da ovest verso est) il confine inferiore dei Comprensori alpini di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, il confine inferiore dei Comuni amministrativi di Marano di Valpolicella e Negrar, la strada statale n. 12 (comune di Verona), il confine inferiore dei comuni di Mezzane di Sotto, Tregnago, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, e ad est il confine con la provincia di Vicenza;
- c) territori pianeggianti non vocati al cinghiale: in cui la Provincia intende perseguire l'obiettivo dell'eradicazione della specie mediante l'attività di controllo. Il prelievo dovrà pertanto essere indirizzato ad ogni esemplare avvistato, secondo le procedure stabilite dalle presenti disposizioni tecnico-operative.

Nel rimanente territorio provinciale, non incluso nelle sopraccitate Unità di gestione, il prelievo in controllo deve essere effettuato con incisività e tempestività su ogni esemplare avvistato con l'obiettivo dell'eradicazione della specie.

Negli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto) gli interventi verranno pianificati, programmati, autorizzati ed effettuati dalla Polizia provinciale, coadiuvata dal personale abilitato ai sensi dell'articolo 6 delle presenti direttive, dalla stessa individuato. Il prelievo in tali zone va svolto prioritariamente mediante utilizzo di recinti di cattura e chiusini e solo eccezionalmente a seguito di richiesta di intervento da parte del proprietario o conduttore del fondo danneggiato o per motivi di

sicurezza pubblica) mediante abbattimento con sparo (all'aspetto da appostamento e/o girata). In merito ai periodi e alle modalità di intervento in tali zone potranno essere forniti specifici ed ulteriori indirizzi da parte del Servizio tutela faunistico ambientale in relazione alla tipologia dei territori interessati e della fauna selvatica presente, con particolare riferimento agli ungulati. L'organizzazione degli interventi all'interno delle oasi è esclusivamente a carico della Provincia.

All'interno del Parco regionale della Lessinia delle foreste demaniale ed integrali le modalità di prelievo verranno stabilite dai relativi enti gestori.

Gli interventi di controllo, sia all'aspetto che in girata possono essere effettuati per tutto l'arco dell'anno, in presenza di danni accertati, ad esclusione che durante il periodo di caccia (nelle zone ove è praticata) dal 1° novembre al 31 gennaio, e, per la sola girata, nei periodi previsti per la tutela del capriolo e del fagiano di monte, di cui al successivo comma. E' vietato il prelievo in controllo dal 15 agosto al 31 ottobre nelle zone interessate dalla caccia del cinghiale, fatto salvo ne venga accertata la necessità da parte della Provincia, che dovrà altresì rilasciare apposita autorizzazione allo svolgimento degli interventi. Gli interventi all'aspetto possono essere effettuati in ogni giorno della settimana ad esclusione del martedì e del venerdì; quelli con girata sono invece invece consentiti solo nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì. E' fatta salva la possibilità della Provincia di stabilire variazioni in ordine ai giorni e periodi di intervento, anche su richiesta dei Centri di lavorazione. In casi particolari, in presenza di significativi danni alle colture agricole e di particolari criticità sanitarie e/o di sicurezza e incolumità pubblica, la Provincia può autorizzare lo svolgimento di interventi di controllo anche nei periodi di divieto previsti dalle presenti direttive.

In applicazione a quanto previsto dall'I.S.P.R.A. in ordine alla proposta di piano di controllo formulata dalla Provincia di Verona (pareri ns. prot. n. 2794 del 12 gennaio 2011 e n. 12005 del 3 febbraio 2011) gli interventi di controllo con la tecnica della girata vengono sospesi nelle zone interessate dalla gestione venatoria del capriolo (Comprensori alpini, Istituti venatori privati e territori dell'A.T.C. ove siano previsti i piani di abbattimento del capriolo) dal 1° maggio al 30 settembre; nei territori appartenenti ai Comprensori alpini del Baldo interessati dalla gestione venatoria del fagiano di monte (gallo forcello) il divieto di cui sopra è anticipato al 15 aprile. Ulteriori e più specifiche limitazioni potranno essere previste dalla Provincia, anche limitatamente a zone circoscritte, per ragioni di sicurezza degli operatori e degli eventuali frequentatori delle diverse zone in relazione alle diverse attività svolte (es. per raccolta di funghi e/o frutti, escursioni a piedi e/o in bicicletta, ecc.....).

Per motivi di sicurezza, la girata potrà essere svolta solamente in situazioni meteorologiche favorevoli per visibilità e copertura della vegetazione e nei giorni di scarso afflusso di visitatori, oltre che nei periodi e località sotto esplicitati.

Articolo 5

Tecniche di intervento e contingenti di prelievo

Il piano di controllo del cinghiale viene attuato facendo riferimento alle tecniche di intervento individuate dall'I.S.P.R.A. nei propri pareri formulati alla Provincia di Verona in data 12 gennaio 2011, prot. n. 718/T-A23 e in data 2 febbraio 2011, prot. n. n 4017/T-A23, nonché nelle linee guida per la gestione della specie.

Tra i metodi ecologici (o indiretti) verranno privilegiati l'impiego delle recinzioni elettrificate, dei dissuasori acustici e l'allontanamento con i cani. Altre forme di prevenzione potranno essere utilizzate purché non contrastino con le suddette linee guida.

I sistemi di prevenzione devono essere privilegiati per il contenimento dei danni provocati dal singhiale; qualora la Provincia verifichi l'inefficacia o l'impraticabilità di tali metodi, si potrà attivare il contenimento diretto con le tecniche di seguito sottoelencate.

Il contenimento diretto prevede invece il prelievo selettivo dei capi per mezzo della cattura e dell'abbattimento, quest'ultimo eseguito in forma individuale all'aspetto da appostamento (postazione o o punto di sparo) e in forma collettiva con la tecnica della girata. E' inoltre consentito l'uso di gabbie/trappola (chiusini) opportunamente collocati nelle aree di maggior frequentazione della specie.

Negli istituti di protezione il prelievo dovrà essere effettuato preferibilmente mediante “chiusini” e recinti di cattura e comunque dovrà essere assicurato, nello svolgimento delle relative operazioni di prelievo (all’aspetto da appostamento o con la girata), il minor disturbo possibile alla fauna selvatica presente.

In ogni caso, in tutte le zone sottoposte al controllo del cinghiale, il ricorso alla girata potrà avvenire solo dopo che sia stata accertata dalla Provincia l'inefficacia degli altri metodi (all'aspetto e con chiusini/recinti di cattura).

Tutte le altre forma di prelievo (alla cerca, in battuta e in braccata) sono pertanto vietate: nel controllo del cinghiale è sempre vietato l’utilizzo dei cani da ferma e segugi, fatto salvo per quelli abilitati alla forma del prelievo del limiere/girata e da traccia durante l’esercizio della girata e/o del recupero del capo ferito secondo le modalità stabilite dalle presenti disposizioni tecnico-operative.

E' vietato l’utilizzo di fonti luminose per individuare gli animali da strade pubbliche o aperte al pubblico transito.

In casi di particolare necessità è consentito, esclusivamente da parte del personale del Corpo di Polizia provinciale, l’utilizzo del tiro con carabina di notte, con l’ausilio di automezzo e di faro a mano, per la ricerca attiva degli animali, come previsto dall'I.S.P.R.A. nelle linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette.

Per quanto riguarda i contingenti di prelievo, questi saranno adeguati al reale impatto della specie sul territorio; in via generale nelle zone non vocate sarà indirizzato a tutti gli esemplari avvistati (sulla base del percorso organizzativo e operativo stabilito della specifiche direttive tecniche provinciali), con l'obiettivo dell'eradicazione (o almeno di un decremento della specie sino al raggiungimento di consistenze sostenibili), mentre in quelle vocate, sottoposte alla gestione venatoria della specie, il presente piano di controllo avrà come obiettivo l'eliminazione/riduzione delle situazioni problematiche e comunque consisterà nel prelievo fino al 70% della consistenza stimata (una percentuale pari al 40% verrà prelevata nell'ambito dell'attività venatoria) esclusivamente nelle zone maggiormente interessate da danni alle colture. Il Servizio tutela faunistico ambientale potrà annualmente fissare, con apposito provvedimento, i contingenti di prelievo in controllo distintamente per ciascun istituto venatorio.

Armi e munizioni

Nel sistema del prelievo all’aspetto devono essere utilizzate armi a canna rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria, e semiautomatiche, di calibro uguale o maggiore di 5,6 mm (consigliabili calibri da 7 mm e superiori che erogano energia cinetica consona alla mole del cinghiale, preferibilmente non inferiore a 200 kgm).

E' parimenti consentito l'utilizzo di fucili basculanti a due canne rigate (Express), nonché di fucili a due canne, di cui una rigata (combinati i Billing) e fucili a tre canne (di cui una o due rigate: Drilling), ed in tal caso sarà vietata la detenzione di qualsiasi specie di munizione per canna liscia.

Nel sistema del prelievo in girata potranno altresì, essere utilizzati anche fucili con canna ad anima liscia, basculanti o semiautomatici, caricati a palla singola, di calibro 12 o 20 con massimo di tre colpi negli AA.TT.C. (incluse le Aziende faunistico-venatorie) e massimo di due colpi nei Comprensori alpini, con divieto di detenzione e utilizzo di munizioni spezzate.

Le armi utilizzate durante il prelievo all’aspetto devono essere munite di cannocchiale di mira. E' sempre vietato l’utilizzo del visore notturno montato sul fucile; nelle ore notturne invece è fatto obbligo utilizzare una fonte luminosa di adeguata intensità.

A bordo dei veicoli di qualunque genere le armi dovranno essere trasportate scariche e in custodia.

Prelievo all’aspetto da appostamento (postazione fissa o mobile di sparo)

Il controllo all’aspetto da appostamento (postazione fissa o mobile di sparo) è consentito esclusivamente ai soggetti di cui all’articolo 6 delle presenti direttive, in possesso della relativa abilitazione.

Le uscite per il prelievo dei capi di cinghiale da effettuarsi con la tecnica dell'aspetto (da postazione fissa o mobile di sparo) sono programmate ed approvate dai presidenti dei Comprensori alpini, dai presidenti degli Ambiti territoriali di caccia e dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie, secondo

principi di democrazia interna, rotazione e premio per i meritevoli, nell'ambito di meccanismi trasparenti, quali quello del sorteggio pubblico o, nel caso di istituti privati, dal concessionario secondo il regolamento interno dell'Azienda per essere autorizzate dalla Polizia provinciale.

Il prelievo all'aspetto da appostamento viene realizzato da "punti (postazioni) di sparo" prestabiliti (fissi) e temporanei (mobili) che devono essere obbligatoriamente collocati in modo da risultare sopraelevati rispetto al piano di campagna su cui giace il bersaglio. Nell'allestimento del punto di sparo il coadiutore dovranno essere adottate tutte le necessarie ed indispensabili misure di sicurezza, con particolare riferimento alle possibili traiettorie di tiro.

L'istituzione di un "punto di sparo fisso" è sempre subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione al suo allestimento da parte del proprietario/affittuario del fondo interessato che "il responsabile del punto sparo" dovrà comunicare tramite autocertificazione (su modulo predisposto dalla Provincia) all'istituto venatorio di competenza e alla Polizia provinciale, allegando l'indicazione della localizzazione precisa della postazione di tiro.

Una volta ricevuta la suddetta dichiarazione di allestimento del "punto di sparo fisso" da parte del coadiutore, il presidente dell'istituto venatorio interessato assegnerà un numero identificativo progressivo alla postazione di tiro (targa numerica di riconoscimento) e dovrà tenere aggiornata un'unica mappa, eventualmente suddivisa in Unità gestionali (es. vallate), nella quale indicare tutti i "punti di sparo fissi", al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

I "punti di sparo fissi" non individuati sulla mappa non potranno essere utilizzati e saranno quindi ritenuti abusivi ai fini del presente piano di controllo del cinghiale.

Nel caso degli istituti venatori privati l'organizzazione e la collocazione dei "punti di sparo fissi" è demandata al concessionario che trasmetterà al Corpo di Polizia provinciale una comunicazione contenente i numeri identificativi degli stessi e la loro localizzazione su estratto di mappa catastale in scala opportuna.

Qualora i "punti di sparo fissi" fossero costituiti da strutture autoportanti (altane) è onere e responsabilità del solo dichiarante la postazione ("responsabile del punto di sparo") accertarsi che le stesse vengano realizzate in conformità alla normativa di settore vigente, con particolare riferimento a quella in materia venatoria, urbanistico-edilizia e paesaggistica.

Gli appostamenti movibili (di carattere temporaneo) utilizzati per il controllo del cinghiale non abbisognano della sopraccitata dichiarazione di allestimento prevista per i "punti di sparo fissi" ma la loro localizzazione dovrà essere puntualmente indicata, volta per volta, in occasione dell'uscita utilizzando le apposite cassette collocate sul territorio dall'istituto venatorio.

Gli appostamenti (punti di sparo) per il controllo del cinghiale devono essere posizionati nel rispetto della normativa in materia di caccia (esemplificativamente e senza esaustività: distanza dalle strade, abitazioni, capannoni o luoghi di lavoro, ecc.) e ad una distanza non inferiore a 100 m dal confine degli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto) e di quelli privati. Le postazioni di sparo utilizzate contemporaneamente durante l'attività di controllo dovranno essere distanziati tra loro di almeno 500 m in linea d'aria; tale limitazione non si applica in caso di presenza di barriere fisiche (colline, promontori, terrapieni, ecc...) non superabili da un eventuale proiettile sparato da ciascuna delle due postazioni.

Durante le operazioni di prelievo all'aspetto, sulle vie di accesso, nel raggio di circa 150 metri dalla postazione di sparo, dovranno essere posizionate, a cura dell'operatore, tabelle indicanti "*operazioni di prelievo di cinghiale in corso con arma da fuoco*".

Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 m; per tiri su animali in movimento in zone non aperte (ma ove comunque l'animale sia chiaramente distinguibile e valutabile), tale distanza dovrà essere ridotta a 70 m.

L'operatore avrà cura di accertarsi che l'effettiva possibilità di tiro entro 150 m in condizione di luce consenta la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di vegetazione arboreo-arbustiva); nonché il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla caccia in ordine alle distanze da vie di comunicazione, immobili ecc.

Durante il prelievo all'aspetto i cacciatori autorizzati potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) operatori maggiorenni, ancorché sprovvisti di abilitazione, per le attività propedeutiche al prelievo nonché per l'eventuale recupero e trattamento delle carcasse dei capi abbattuti, e comunque per lo svolgimento di "operazioni di manovalanza", con divieto di assicurare in modo concomitante più funzioni presso diverse altane o appostamenti.

Nel prelievo all'aspetto potranno essere utilizzate pasture esclusivamente a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, ecc...): è invece vietato l'utilizzo di carcasse animali e/o parti di essi. E' vietato realizzare governi e punti di foraggiamento all'interno e nelle immediate vicinanze di colture in atto, al fine di evitare che i cinghiali possano causare danni alle stesse, fatto salvo consenso scritto da parte del proprietario del fondo interessato. E' altresì vietato realizzare governi che non siano finalizzate alla prevenzione dei danni alle colture, che per attirare i cinghiali durante l'attività di controllo.

Gli orari per gli interventi da appostamento andranno dalle ore 4.30 alle 7.30 e dalle 17.30 alle 23.00 per il periodo primavera – estate (dal 15 marzo al 15 settembre), e dalle 5.30 alle 9.00 e dalle 15.30 alle 22.00 (dal 16 settembre al 14 marzo) per il periodo autunno – inverno.

Gli orari di prelievo in controllo del cinghiale di cui sopra possono essere modificati esclusivamente per ragioni di pubblica sicurezza e previa autorizzazione da parte della Polizia provinciale.

Prelievo con il metodo della girata

Il controllo con il metodo della girata è consentito esclusivamente ai soggetti (cane incluso) di cui all'articolo 6 delle presenti direttive, in possesso delle relative e specifiche abilitazioni.

Il metodo della girata viene applicato preferibilmente nelle aree boscate frammentate e poco estese, nei boschi di maggiore ampiezza ma con scarsa diffusione di sottobosco e laddove l'irregolarità del territorio e la vegetazione particolarmente densa impediscono o limitano l'efficacia degli abbattimenti con il sistema del prelievo all'aspetto.

I periodi di svolgimento delle girate sono stabiliti all'articolo 4 delle presenti direttive.

La girata può essere effettuata solo in via secondaria dopo che è stata accertata dalla Provincia l'inefficacia o l'impraticabilità degli altri metodi di controllo consentiti, secondo le modalità stabilite dalle presenti direttive.

La girata deve essere effettuata con un unico cane (è fatto divieto di utilizzo di altri cani nella girata), portato da un conduttore abilitato, ad un guinzaglio detto "lunga" di 8-10 m di lunghezza, nonché con un numero limitato di poste (da un minimo di 8, riducibile a 5 nel caso degli istituti venatori privati, ad un massimo di 12), collocate presso i punti di passaggio degli animali.

Il conduttore del cane limiere può essere affiancato da un coadiutore nel controllo del cinghiale (eventualmente anche armato) o da un altro conduttore di cane limiere (eventualmente anche armato), fermo restando il rispetto del limite massimo di 13 operatori complessivi per girata.

Il cane limiere utilizzato deve risultare in possesso della abilitazione specifica in prove di lavoro valutate da un giudice dell'Ente nazionale della Cinofilia italiana (E.N.C.I.), secondo le modalità stabilite dalla determinazione del Servizio tutela faunistico ambientale n. 970/11 del 4 marzo 2011, o in prova E.N.C.I., su cinghiale "a singolo" nelle strutture autorizzate e secondo il regolamento E.N.C.I., e comunque nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6 delle presenti disposizioni. In caso di utilizzo di cani privi del brevetto di cane limiere, questo dovrà necessariamente appartenere alle seguenti razze: Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund (segugio annoveriano), Bayrischer Gebirg Schweisshund (segugio bavarese), Tiroler Bracke (segugio tirolese), Griffon Fauve de Bretagne (Bassetto Fulvo della Bretagna) e il Golden Retriever.

A partire dall'entrata in vigore del nuovo Piano faunistico venatorio regionale, tutti i cani utilizzati durante le girate devono essere in possesso della relativa abilitazione di cui sopra.

Nello svolgimento della girata il conduttore del cane limiere e/o il cd. capocaccia devono avere cura che il cane operi all'interno della zona consentita senza sconfinare negli altri istituti venatori pubblici o privati: gli operatori alle poste dovranno altresì essere collocati ad una distanza non inferiore a 50 m da tali istituti e collaborare sempre con il conduttore e capocaccia per il recupero del cane se fuoriuscito dall'ambito di intervento della girata.

Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti:

- a) individuazione delle zone di rimessa tramite “tracciatura”;
- b) verifica delle piste con cane limiere abilitato e individuazione della zona di intervento;
- c) dislocazione degli operatori alle poste;
- d) inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
- e) eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane, purché permangano le condizioni di sicurezza per continuare la battuta.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue e comunque entro 1.500 m in linea d'aria dalla zona di girata: tale distanza può essere ridotta in caso di presenza di barriere fisiche (colline, promontori, terrapieni, ecc...) non superabili da un eventuale proiettile sparato dall'operatore alle poste, sia nella stessa parcella, fatto salvo (in quest'ultimo caso) che sia previsto uno stretto coordinamento tra i due conduttori coinvolti (sia nella fase organizzativa che attuativa), che venga utilizzato un solo cane abilitato per conduttore e che partecipino complessivamente non più di 12 operatori alle poste (per un totale di 14 operatori includendo i 2 conduttori).

Nello svolgimento della girata il conduttore del cane limiere e/o il cd. capocaccia deve aver cura che il cane operi all'interno della zona autorizzata senza sconfinare negli istituti venatori pubblici o privati, con particolare riferimento a quelli di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto).

Qualora, durante la girata, vi sia qualsiasi problema concernente l'impiego del cane, anche in ordine alla eventuale mancata esecuzione degli ordini o di disturbo della selvaggina, o comunque insorgano problemi di sicurezza, la girata va immediatamente sospesa dal conduttore (e i cacciatori delle poste hanno l'obbligo di segnalarglielo).

Gli operatori alle poste devono essere abilitati conformemente a quanto stabilito all'articolo 6 delle presenti direttive, nonché, prima di effettuare la girata, devono essere edotti dal conduttore e/o dal cd. capocaccia (responsabile della girata in eventuale sostituzione del conduttore), circa i comportamenti da adottare, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza.

Il fucile, in possesso delle caratteristiche di cui sopra, deve essere utilizzato anche dal conduttore del cane limiere e dall'eventuale operatore in affiancamento allo stesso.

Il conduttore (o eventualmente il cd. “capocaccia”) deve essere in costante contatto con gli operatori alle poste, per consentire la sospensione delle operazioni in caso di necessità/opportunità.

Lungo le vie d'accesso alla zona ove vengono effettuati di interventi il conduttore responsabile della girata in collaborazione con il personale incaricato dei Comprensori alpini, AA.TT.C. e delle Aziende faunistico-venatorie dovrà collocare opportune, visibili, molteplici tabelle segnaletiche indicanti lo svolgimento della battuta al cinghiale, da rimuovere al termine della battuta.

Le procedure organizzative della girata sono definite all'articolo 7 delle presenti direttive.

Cattura negli appositi impianti

Le catture possono essere inoltre realizzate con trappole costituite da gabbie (chiusini) e da recinti di cattura all'uopo predisposti, con meccanismo di autoscatto impostato dalla preda, munite di apposito contrassegno della Provincia.

Le trappole saranno usate esclusivamente per la cattura del cinghiale; se, accidentalmente, venissero catturate specie di animali diversi, si dovrà provvedere immediatamente alla liberazione dell'esemplare preso involontariamente.

I chiusini di cattura vanno attivati con esche alimentari e devono essere controllati quotidianamente e vanno posizionati in modo che non siano direttamente esposti al sole; essi vanno realizzati in modo che, nel corso della giornata, vi sia la possibilità per gli animali intrappolati di stare all'ombra. Questi strumenti di cattura dovranno essere opportunamente schermati affinché i cinghiali catturati non siano spaventati dalla vista di chi si avvicina per l'ispezione.

L'abbattimento dei capi catturati può essere effettuato sia dal personale della Polizia provinciale con le armi in propria dotazione che, nel caso di istituti privati, dalla guardia giurata alle dipendenze dell'azienda o da un coadiutore appositamente autorizzato dalla Provincia.

I proprietari o titolari dei fondi ove sono situati tali strutture concorrono con il personale degli AA.TT.C., dei Comprensori alpini e delle Aziende faunistico-venatorie interessati al loro allestimento, manutenzione e gestione.

La Provincia fornirà al responsabile della gestione dell'impianto di cattura dei cinghiali, la scheda degli abbattimenti dove dovrà annotare la data di cattura e indicazione del sesso ed età degli esemplari catturati, nonché le relative biometrie e il nominativo di chi ha effettuato l'abbattimento.

L'utilizzo dei chiusini è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia a seguito di richiesta indicante la zona di utilizzazione dello stesso, nonché le relative caratteristiche e il nominativo, con relativo recapito, del responsabile dell'impianto.

Articolo 6

Soggetti deputati all'attuazione del piano di eradicazione e relative abilitazioni possedute

Il piano di controllo del cinghiale viene svolto dai seguenti soggetti, incluso il cane limiere per lo svolgimento delle girate:

- a) Personale della Polizia provinciale, che coordina altresì l'intera attività di controllo, che potranno avvalersi delle guardie forestali e dagli agenti di polizia municipale munite di licenza per l'esercizio venatorio, come previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 157/1992;
- b) Operatori abilitati a seguito della frequenza di apposito corso di formazione e del superamento della relativa prova d'esame, riconosciuto dalla Provincia, denominati "*coadiutori nel controllo del cinghiale*". Sono riconosciuti quali "*coadiutori nel controllo del cinghiale*" anche i soggetti abilitati dalla Provincia di Verona quali "*cacciatori di cinghiale*" ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1186/08 in data 18 febbraio 2008. Tali soggetti svolgono la propria attività di norma all'interno dell'Ambito, Comprensorio alpino o Azienda faunistico-venatoria di appartenenza, fatto salvo nei casi in cui in presenza di densità animali superiori a quelle tollerate dall'ambiente e dalle attività agricole, ed in assenza di personale disponibile, si rendesse necessario intervenire al fine di limitare i danni prodotti. Appartengono a questa categoria anche i cd. "capocaccia", la cui funzione è quella di coordinare la girata direttamente su territorio, oltre che di informare gli operatori alle poste circa le modalità di svolgimento e le norme in materia di sicurezza da adottare durante le operazioni, in sostituzione eventualmente del conduttore. Tutti i soggetti armati impegnati nel controllo del cinghiale, inclusi quelli relativi alla girata (operatori alle poste e/o di supporto al conduttore del cane limiere, conduttore del cane limiere e operatore in suo supporto) devono essere in possesso della sopraccitata abilitazione rilasciata o riconosciuta dalla Provincia (nel caso di abilitazione rilasciata da altra Provincia e/o Regione), nonché di regolare licenza di porto di fucile per uso e caccia e assicurazione in corso di validità; sono esclusi invece dal possesso dell'abilitazione il personale di manovalanza (purché non armati) per lo svolgimento del prelievo all'aspetto da appostamento;
- c) proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nelle aree di intervento ove è stata accertata dalla Provincia l'esistenza di danni causati da cinghiali, e di questi, per gli interventi con arma da fuoco, coloro che risultino in possesso di licenza di caccia e di abilitazione quale "*coadiutore nel controllo del cinghiale*";
- d) conduttori di cani limiere e/o da traccia in possesso delle relative abilitazioni, sia come "*coadiutore nel controllo del cinghiale*", che come "*conduttore di cani limiere e/o da traccia*", rilasciate dalla Provincia di Verona e/o da altra Amministrazione provinciale e/o regionale. Il cane utilizzato nella girata deve essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da un giudice dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (E.N.C.I.) secondo le disposizioni specificatamente stabilite dal Servizio tutela faunistico ambientale salvo quanto previsto al precedente articolo 5: al fine di costituire un sufficiente numero di cani abilitati da impegnare nelle girate è disposta la proroga di ulteriori tre anni per il possesso della sopraccitata

abilitazione. Presso il Servizio tutela faunistico ambientale verrà istituito l'albo provinciale delle unità cinofile per le girate e recupero della fauna ferita, costituite dal conduttore e dal proprio cane, in possesso entrambi delle corrispondenti abilitazioni.

Durante il prelievo all'aspetto i sopraccitati soggetti deputati all'attuazione del piano potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) operatori, ancorché sprovvisti di abilitazione, per le attività propedeutiche al prelievo nonché per l'eventuale recupero e trattamento delle carcasse dei capi abbattuti, e comunque per lo svolgimento di "operazioni di manovalanza".

Il controllo mediante trappole (chiusini e recinti di cattura) viene invece svolto dall'Ambito territoriale di caccia, dal Comprensorio alpino e dall'Istituto venatorio privato previa autorizzazione della Polizia provinciale. A tal proposito i sopraccitati Istituti venatori pubblici e privati nominano i propri rappresentanti da individuarsi tra i coadiutori abilitati di cui al precedente punto b).

L'organizzazione degli interventi negli Istituti venatori privati è demandata al titolare e ad una guardia giurata a disposizione dell'azienda utilizzando il personale di cui ai punti b), c) e d) del presente articolo.

Articolo 7

Fase programmatica e autorizzatoria degli interventi

a) Presentazione dell'istanza di disponibilità

I soggetti di cui ai punti b) e c) (coadiutori, inclusi i proprietari o conduttori dei fondi e il cd. "capocaccia") e d) (conduttori di cani limiere e/o da traccia) dell'articolo 6 devono inoltrare al Corpo di Polizia provinciale, l'istanza di disponibilità a partecipare alle operazioni di controllo del cinghiale su modello predisposto dalla Provincia. La Provincia, a seguito di verifica dei requisiti necessari, provvede al rilascio dell'autorizzazione. Il Comando della Polizia provinciale potrà escludere dall'elenco dei coadiutori coloro che nelle precedenti operazioni si siano resi colpevoli di infrazioni, mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, irregolarità amministrative, o qualsiasi altro comportamento o inadempienza che possano mettere in pericolo la correttezza formale o sostanziale delle operazioni.

L'elenco dei coadiutori abilitati, suddivisi per A.T.C., Comprensorio alpino e Istituto venatorio privato, che hanno dato la propria disponibilità per l'attuazione del piano di controllo viene successivamente trasmesso al presidente di ciascun Organismo di gestione territoriale (Istituto pubblico o privato) per i necessari adempimenti.

I Comprensori alpini, AA.TT.C. e le aziende faunistico-venatorie convenzionate con la Provincia per l'organizzazione e attuazione degli interventi di controllo in modo autonomo, acquisiscono le istanze di disponibilità e verificano i requisiti necessari; in tal caso non è dovuto il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, da parte della Polizia provinciale.

b) Organizzazione degli interventi

I piani di controllo del cinghiale vengono programmati, organizzati ed approvati dall'Ambito territoriale di caccia, Comprensorio alpino e, in caso di Istituti privati, dai titolari delle relative Aziende su tutto il territorio di cui all'articolo 4 delle presenti direttive con l'esclusione degli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura e aree di rispetto): questi si avvalgono per i prelievi dei coadiutori, dei proprietari/conduttori dei fondi danneggiati e dei conduttori dei cani limiere, opportunamente coordinati. Il programma degli interventi dovrà essere accompagnato dalla documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti necessari allo svolgimento delle operazioni di controllo, nella fattispecie rappresentate dalla segnalazione per iscritto di danni alle colture agricole e ai prati/pascoli da parte del titolare e/o conduttore dei fondi interessati. Gli interventi finalizzati alla prevenzione della diffusione di infezioni o per ragioni legate alla sicurezza ed incolumità pubblica dovranno essere preventivamente accertati rispettivamente Organi competenti in materia e dalla Polizia provinciale. Nel caso degli istituti venatori privatistici la segnalazione di danno da parte del titolare/conduttore del fondo può essere sostituita da pari segnalazione da parte del concessionario.

La segnalazione scritte di danno (ad esclusione di quelli segnalati all'interno degli Istituti venatori privatistici) deve essere preventivamente trasmesse, oltre che all'organismo di gestione venatoria preposto, anche alla Polizia provinciale.

Assieme alla segnalazione di presenza di danni alle colture agricole e prative il titolare/conducente del fondo interessato acconsente al coadiutore l'allestimento dell'appostamento (postazione di tiro). Qualora la postazione di tiro fosse collocata sui fondi confinanti o vicini sarà cura del coadiutore acquisire il consenso dei relativi proprietari/conducenti (da attestare mediante autocertificazione). La collocazione della postazione di tiro deve essere sempre concordata con il proprietario/conducente del fondo interessato.

c) Programmazione degli interventi

La programmazione degli interventi di prelievo da parte dei sopraccitati Organismi gestionali pubblici o privati comporta l'acquisizione da parte degli stessi della richiesta di partecipazione allo svolgimento delle operazioni di controllo, contenente l'elenco delle località, la tecnica di prelievo praticata, la data dei singoli interventi, nonché il nominativo del coadiutore nel caso di prelievo all'aspetto, e/o del conducente di cane limiere e l'elenco degli operatori alle poste che verranno impegnati nel caso della girata, su modello predisposto dalla Provincia. Nel caso degli istituti venatori privati, la richiesta di partecipazione e la documentazione prodotta da ciascun soggetto deputato al controllo, può essere sostituita da un elenco contenente i nominativi degli operatori autorizzati dal concessionario alle uscite, sì con riferimento alla girata che alle uscite da appostamento.

d) Presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alle operazioni di controllo del cinghiale deve essere presentata dal coadiutore o conducente di cane limiere all'Istituto venatorio pubblico dal coadiutore (nel caso di prelievo da appostamento) e/o conducente di cane almeno 5 giorni prima dello svolgimento dei singoli interventi. L'A.T.C., il Comprensorio alpino e l'Azienda faunistico-venatoria predispongono il programma relativo a due settimane di attività (o eventualmente relativo ad un periodo diverso) delle operazioni di controllo su apposito modello predisposto dalla Polizia provinciale, contenente l'elenco nominativo del coadiutore e degli operatori coinvolti, la tecnica di prelievo utilizzata (da appostamento, con il cane limiere) nonché la puntuale indicazione delle giornate, delle località (corredata dalla cartografia dell'area, o delle aree, degli orari di ciascun intervento e dei partecipanti alle singole operazioni nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6).

e) Trasmissione del programma e della rendicontazione

Il programma delle operazioni di prelievo viene trasmesso dall'Istituto venatorio pubblico o privato, almeno entro 5 gg. prima dell'inizio del suo svolgimento, al Corpo di Polizia provinciale, assieme alla documentazione prodotta da ciascun soggetto deputato al controllo, per essere autorizzato dal responsabile del Corpo stesso o da suo delegato. A tale provvedimento non si applica l'istituto del silenzio-assenso. In caso di convenzionamento con la Provincia ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 166/2012, è dovuta solo la trasmissione del programma degli interventi, mentre invece non è dovuta l'autorizzazione da parte della Polizia provinciale; in tal caso la trasmissione del programma alla Polizia provinciale ve effettuata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'intervento più prossimo.

L'organizzazione di gire in corrispondenza dei confini degli istituti venatori è subordinata al confronto e alla condivisione tra le parti interessate da evidenziare nel programma di cui sopra: anche in caso di gire effettuate in istituti venatori diversi (pubblici o privati) si applicano le distanze di cui all'articolo 5. Inoltre, sempre nel caso di operazioni in corrispondenza di confini tra istituti (venatori e di protezione) diversi, le gire dovranno essere effettuate conducendo il cane a partire dal confine verso l'interno del proprio istituto e non viceversa al fine di evitare che il cane, qualora non bloccato alle poste, finisca all'interno dell'istituto confinante.

I sopraccitati Organismi gestionali dovranno garantire la massima efficacia ed efficienza al controllo del cinghiale assicurando lo svolgimento di tutti gli interventi richiesti nel rispetto delle prescrizioni previste dalla presenti direttive e dei regolamenti interni nel caso degli istituti privati.

Coloro che non avranno presentato richiesta di autorizzazione personale non potranno partecipare alle operazioni di controllo e ciò allo scopo di garantire la regolarità e sicurezza delle operazioni.

L'autorizzazione personale all'attuazione delle operazioni di controllo non consente lo svolgimento delle stesse se non a seguito dell'autorizzazione da parte della Provincia o dell'Istituto venatorio, nel caso di stipula dell'apposita convenzione con la Provincia per l'organizzazione e attuazione degli interventi in modo autonomo, del programma periodico predisposto ed approvato da parte degli Organismi di gestione territoriale pubblici o privati competenti.

Alla Provincia dovrà essere altresì periodicamente trasmessa la rendicontazione dell'attività svolta, oltre che la copia della scheda biometrica, nonché della specifica scheda che accompagna la carcassa al centro di lavorazione conformemente a quanto previsto al successivo articolo 8, comma 1, delle presenti direttive..

f) Modalità e procedure di attuazione degli interventi

I soggetti autorizzati di cui ai punti b), c) e d) dell'articolo 6, che effettuano l'intervento di controllo sia all'aspetto che in girata, purché incluso nel programma approvato dall'A.T.C., dal Comprensorio alpino e dall'Istituto venatorio privatistico, dovranno indicare preventivamente l'uscita compilando gli appositi tagliandi (su modello simile a quello per la caccia di selezione agli ungulati per gli interventi da appostamento e sul modello già utilizzato per la caccia del cinghiale contenente i dati relativi alla zona, settore e composizione dettagliata della squadra con relativo riferimento alle abilitazioni riconosciute), uno per ogni uscita, sia all'inizio che alla fine della singola operazione nel caso di prelievo all'aspetto (sia da postazione di tiro mobile che fissa) e solo all'inizio della singola operazione nel caso della girata, imbucandoli nelle apposite cassette predisposte a cura dei singoli comitati di gestione dei Comprensori alpini o A.T.C. o dei concessionari degli Istituti venatori privati. Nel caso di uscita da postazione di tiro sia fissa che mobile, il tagliando di cui sopra dovrà essere accompagnato da una mappa con indicata la localizzazione precisa dell'appostamento: in ogni caso dovranno essere forniti tutti gli elementi utili alla localizzazione del sito di prelievo.

Alla consegna ai coadiutori e ai conduttori di cani limiere dei tagliandi di cui sopra provvede direttamente il Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria.

Nel caso in cui venissero impiegate apposite trappole (chiusini), esse dovranno essere fornite dalla Provincia di Verona o allestite dagli Organismi di gestione territoriale pubblici o privati coinvolti, purché autorizzate dalla Provincia e comunque tecnicamente conformi alle indicazioni formulate dall'I.S.P.R.A..

Articolo 8

Adempimenti ulteriori e destinazione dei capi abbattuti

Ad ogni carcassa sarà applicato al tendine di Achille destro (o sinistro in caso di amputazione accidentale) la fascetta-contrassegno in plastica e di colore verde (fornita dalla Provincia) prescritta. Il soggetto abbattitore deve altresì compilare la relativa scheda biometrica su modello predisposto dalla Provincia, per l'acquisizione dei principali dati morfometrici relativi all'esemplare abbattuto, indicando esplicitamente l'eventuale acquisto o meno della carcassa. L'A.T.C., Comprensorio alpino o Azienda faunistico-venatoria, potranno delegare a operatori di fiducia, all'uopo formati, il compito del rilevamento delle misurazioni biometriche e della compilazione delle relative schede di raccolta dei dati.

Per il maneggio delle carcasse dei cinghiali abbattuti dovranno essere utilizzati guanti di gomma, del tipo usa e getta.

La carcassa, in caso di destinazione al Centro di lavorazione della selvaggina, deve essere altresì essere accompagnata dalla compilazione dell'apposita scheda, fornita dalla Provincia, portante data, ora, luogo del prelievo, ora eviscerazione, nome, indirizzo, n° di identificazione e n°

telefonico del coadiutore abilitato o dell'agente del Corpo di Polizia provinciale che ha effettuato il prelievo, nonché l'indicazione della modalità di abbattimento (sparo, chiusini). La presente scheda va compilata in duplice copia: una copia va consegnata al centro di lavorazione di cui sotto, l'altra copia alla Provincia, che poi periodicamente invierà al relativo Servizio sanitario dell'ULSS competente per territorio, come previsto dalla deliberazione regionale n. 2305/2009.

A titolo di studio e al fine di verificare la classe d'età e lo stato di salute della popolazione devono essere conservate le mandibole dei cinghiali.

In cinghiali abbattuti in attività di controllo hanno la seguente destinazione:

- commercializzazione da parte di un Centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto (o eventuale ditta specializzata).

Al Centro di lavorazione vanno conferite:

- a) le carcasse dei cinghiali abbattuti dal personale della Polizia provinciale;
- b) le carcasse dei cinghiali abbattuti durante l'attività di controllo, ad esclusione di quelli conferiti al centro di raccolta nei modi sotto indicati, e delle quali è previsto l'acquisto ad un prezzo agevolato (€ 1,50/kg di peso della carcassa eviscerata in pelle). E' fissato un numero massimo di cinque (5) capi all'anno che ogni coadiutore/conduuttore che ha partecipato al prelievo in questione, potrà acquistare dal Centro di lavorazione al sopraccitato prezzo agevolato;
- c) le carcasse dei cinghiali, per le quali non è richiesta l'acquisizione del capo da parte del coadiutore/conduuttore;
- d) le carcasse dei cinghiali abbattuti dai coadiutori/conduuttori che hanno superato il limite dei cinque (5) capi conferiti al centro di raccolta o al Centro di lavorazione a prezzo agevolato di cui alla lett. b). I capi potranno essere acquistati dal Centro di lavorazione al costo dallo stesso stabilito.

Nei casi di cui alle lettere a), c) e d), il Centro di lavorazione dovrà versare alla Provincia un importo pari € 1,70/kg di peso della carcassa eviscerata in pelle;

- autoconsumo, da parte del coadiutore/conduuttore che ha effettuato l'abbattimento, previo conferimento ad un centro di raccolta (o di sosta) riconosciuto, qualora istituito, per i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente, le cui spese saranno interamente a carico del soggetto conferente. Il conferimento al centro di raccolta da parte del soggetto che ha effettuato l'abbattimento costituisce un'alternativa al Centro di lavorazione solo in caso di autoconsumo da parte dello stesso. Per centro di raccolta si intende un punto di raccolta e controllo dei capi abbattuti dotato di pareti e pavimento facilmente lavabili, acqua potabile calda e fredda, di una cella frigorifera di capacità idonea a contenere le carcasse non accatastate e di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri sottoprodotti non destinati al consumo umano. Il centro di sosta o di raccolta deve essere registrato dall'Azienda sanitaria ULSS competente per territorio, ai sensi della DGR 3710/2007 e successive modifiche e integrazioni. Nel centro di raccolta dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei capi conferiti, ai fini della rintracciabilità: dovrà altresì essere individuato un responsabile del centro a cui far riferimento per gli aspetti operativi, tecnici e amministrativi legati al suo funzionamento. All'interno di dette strutture deve avvenire esclusivamente lo stoccaggio refrigerato e non è consentita nessuna lavorazione delle carcasse. E' fissato un numero massimo di cinque (5) capi all'anno che ogni coadiutore/conduuttore che ha partecipato al prelievo potrà conferire al centro di raccolta; superato tale limite, gli ulteriori capi abbattuti devono essere conferiti al Centro di lavorazione per la commercializzazione e potranno essere dagli stessi acquistati al prezzo di mercato fissato dal macello. Una volta depositate le carcasse presso i centri di raccolta, dovrà essere immediatamente avvisato il servizio veterinario competente per l'ispezione sanitaria; è fatto assoluto divieto di procedere all'autoconsumo delle stesse prima di aver ricevuto il relativo nulla osta da parte dell'organo competente che ha proceduto all'ispezione sanitaria.

La cessione della carcassa al coadiutore che ha effettuato l'abbattimento è da considerarsi quale rimborso parziale delle spese sostenute per l'attività svolta. L'istituto venatorio che autorizza gli interventi di controllo (A.T.C., A.F.V., Comprensorio alpino o Provincia) dovrà assicurare una regolare turnazione degli operatori impiegati.

Il conferimento della carcassa al Centro di lavorazione è obbligatorio in assenza dell'attivazione del centro di raccolta. I Comprensori alpini, A.T.C. e istituti venatori privatistici si attiveranno per l'istituzione sui propri territori di centri di raccolta in possesso delle caratteristiche stabilite dalla deliberazione regionale n. 2305/2009.

Fatto salvo quanto sopra previsto in caso di autoconsumo, le carni dei cinghiali abbattuti durante l'attività di controllo devono obbligatoriamente essere inviate ad un Centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004, convenzionato con la Provincia, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) 854/2004 e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria. Una volta effettuate le ispezioni sanitarie nel Centro di lavorazione, la carcassa del cinghiale abbattuto, privata di testa (che potrà essere ceduta gratuitamente al coadiutore che ha effettuato l'abbattimento o al capocaccia, su richiesta degli stessi. Le mandibole vanno invece sempre consegnate al coadiutore per la preparazione ai fini della valutazione dell'età), pelle e zampe. Le carcasse, fino ad un massimo di cinque (5) all'anno, possono essere acquistate dal coadiutore o conduttore che ha partecipato all'abbattimento negli Istituti venatori pubblici, ad un prezzo agevolato pari a € 1,50/kg di animale eviscerato e in pelle (il peso da considerare ai fini della determinazione dell'importo dovuto alla Provincia è quello desunto dalla scheda consegnata al Centro di lavorazione). Per gli ulteriori capi il prezzo di vendita viene fissato dal Centro di lavorazione, il quale dovrà poi versare alla Provincia l'importo di € 1,70/kg di peso della carcassa eviscerata in pelle.

E' fatto obbligo da parte del coadiutore che ha abbattuto il cinghiale l'acquisizione delle mandibole per la preparazione ai fini della valutazione dell'età.

Le modalità di trattamento delle spoglie dall'abbattimento alla consegna al Centro di lavorazione, inclusa la fase di trasporto, sono quelle stabilite al punto 4. dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2305 del 28 luglio 2009 e da eventuali disposizioni emanate dagli Organi competenti in materia. In particolare, il capo di cinghiale, una volta abbattuto, deve essere immediatamente dissanguato, privato al più presto dello stomaco e intestino e trasportato al Centro di lavorazione, accompagnato da tutti i visceri, esclusi lo stomaco e intestini, ben identificabili e separati dalla carcassa (raccolti in un sacco separato).

Le entrate finanziarie derivanti dalla vendita dei cinghiali ai Centri di lavorazione verranno utilizzate dalla Provincia ai fini dell'implementazione delle operazioni di controllo, per la prevenzione e per l'indennizzo, dei danni causati dal cinghiale alle colture agricole e/o ai prati/pascoli.

Articolo 9

Recupero dei capi feriti

Il recupero dei cinghiali feriti viene svolto dalla Polizia provinciale o da unità cinofile (conduttore e cane) abilitate o riconosciute dalla Provincia di Verona a seguito di specifico corso e superamento della relativa prova d'esame. Il riconoscimento dell'abilitazione rilasciata da altre Province viene effettuata dal Servizio tutela faunistico ambientale, a seguito della valutazione del programma e dell'accertamento della compatibilità con i programmi specificatamente indicati dall'I.S.P.R.A..

Dopo il tiro l'operatore dovrà verificare, sul luogo in cui si trovava il capo, la presenza di possibili tracce che ne indichino il ferimento e provvedere alla marcatura del sito.

In caso di ferimento del capo dovrà essere immediatamente sospesa l'attività e data comunicazione tempestivamente alla Polizia provinciale (anche se il recupero viene svolto da un conduttore abilitato) o ad un conduttore abilitato (in possesso di cane abilitato), che si attiverà nella ricerca del capo ferito con i cani da traccia abilitati, anche all'interno delle zone vietate alla caccia.

Nel caso di animale palesemente ferito il cacciatore dovrà provvedere scrupolosamente alla sua ricerca e, nel caso che sia di difficile recupero, segnalare il fatto al responsabile del Comprensorio alpino, A.T.C. o Istituto venatorio privato e alla Polizia provinciale o conduttore abilitato al fine di proseguire nella ricerca sistematica con il cane da traccia debitamente abilitato.

Prima di iniziare il recupero sarà compilato un apposito permesso, da imbucare nelle cassette predisposte dalla Riserva alpina, A.T.C. e Istituto venatorio privatistico.

Sul permesso saranno segnate: data, ora del recupero, località, nominativo del conduttore del cane, nomi degli operatori armati che partecipano al recupero oltre l'operatore che ha ferito il capo (a discrezione dell'agente/ufficiale di Polizia provinciale o del conduttore abilitato, a seconda della complessità della zona dove si effettua il recupero).

Il recupero è autorizzato anche nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), nel caso in cui il ferimento sia avvenuto la sera prima del giorno di divieto, al fine di evitare inutili agonie all'animale ferito.

Nelle zone vietate alla caccia l'attività di recupero potrà essere svolta esclusivamente in presenza di almeno un agente/ufficiale della Polizia provinciale.

L'attività di controllo dell'operatore che ha ferito l'ungulato non potrà proseguire fino a quando non venga dichiarata chiusa l'attività di recupero.

Articolo 10

Funzioni della Polizia provinciale

La Polizia provinciale esercita le attività di supervisione, coordinamento e vigilanza relativamente agli interventi di controllo e svolge anche la funzione di direzione e realizzazione degli interventi all'interno degli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto) avvalendosi degli operatori volontari. In casi particolari potrà intervenire direttamente su tutto il territorio provinciale, secondo quanto stabilito all'articolo 4 delle presenti direttive, previa autorizzazione del comandante o suo delegato.

Le attività suddette prevedono, in particolare, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) pianificare, programmare, autorizzare ed effettuare gli interventi di controllo (all'aspetto e/o in girata) con l'ausilio del personale abilitato ai sensi dell'articolo 6 delle presenti direttive, all'uopo individuato dalla stessa Polizia provinciale, negli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto);
- b) eventuale sopralluogo di accertamento, a seguito della richiesta di intervento e/o dell'acquisizione del programma delle operazioni di controllo da parte degli organismi di gestione territoriale (A.A.T.T.C., Comprensori alpini, Istituti privatistici), per valutare l'entità e la natura dei danni e stabilire le misure di intervento;
- c) eventuale verifica, mediante sopralluogo, dei presupposti per l'allestimento degli appostamenti, dei chiusini e dei recinti di cattura;
- d) vigilanza durante le operazioni di controllo, con particolare riferimento al rispetto delle modalità di intervento, al comportamento tenuto dagli operatori e alle misure di sicurezza adottate, fermo restando la non obbligatoria presenza in campo della Polizia provinciale per lo svolgimento delle operazioni;
- e) redazione dell'elenco dei coadiutori che hanno dato la propria disponibilità all'attuazione del piano di controllo, a seguito di verifica del possesso dei requisiti necessari (validità della licenza di porto d'armi per uso di caccia, polizza di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi e avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa e regionale, titolarità della qualifica di coadiutore nel controllo del cinghiale acquisita a seguito di corso riconosciuto dall'Amministrazione provinciale). Nei Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia e Istituti privatistici, che hanno sottoscritto la convenzione con la Provincia per l'organizzazione e attuazione in modo autonomo degli interventi di controllo, tale attività è in capo agli stessi;
- f) acquisizione del programma degli interventi da parte dell'Ambito, Comprensorio alpino o Istituto privato e rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei singoli interventi da parte dei soggetti

di cui all'articolo 6 che hanno fatto richiesta di partecipazione alle operazioni di controllo. Nei Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia e Istituti privatistici, che hanno sottoscritto la convenzione con la Provincia per l'organizzazione e attuazione in modo autonomo degli interventi di controllo, l'autorizzazione allo svolgimento degli interventi è in capo agli stessi;

- g) coordinare lo svolgimento degli interventi senza obbligatorietà della presenza in campo;
- h) raccolta delle schede biometriche e trasmissione delle stesse al Servizio tutela faunistico ambientale per la successiva analisi e rendicontazione;
- i) nei casi in cui gli Organismi pubblici di gestione venatoria non approvino gli interventi di controllo o non effettuino i prelievi di cinghiale nei territori a loro assegnati dalle presenti direttive, la Polizia provinciale in via sussidiaria provvederà a programmare, pianificare ed effettuare le uscite (altana e/o girata) avvalendosi di operatori volontari abilitati opportunamente individuati.

Articolo 11

Funzioni degli operatori che intervengono in veste di coadiutori, conduttori del cane limiere e capocaccia

I cacciatori abilitati al controllo del cinghiale, ancorché proprietari e/o conduttori dei fondi danneggiati, collaborano alla realizzazione degli interventi di controllo con la Polizia provinciale, gli Organismi di gestione territoriale pubblici (A.T.C., Comprensorio alpino) e il titolare e/o la guardia giurata dell'Aziende faunistico-venatorie, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni

- a) comunicano per iscritto (su apposito modulo) alla Provincia o all'Organismo di gestione venatoria competente, in caso di convenzionamento con la Provincia ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 166/2012, la propria disponibilità a partecipare alle operazioni di controllo del cinghiale, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni contenute nelle presenti direttive tecnico-operative;
- b) comunicano per iscritto (su apposito modulo) all'Ambito, al Comprensorio alpino o all'Istituto venatorio privato la richiesta di partecipazione allo svolgimento dei singoli interventi con le modalità di cui all'articolo 7, almeno entro 5 giorni prima dello svolgimento delle operazioni. Nel caso della girata tale compito spetta al conduttore del cane limiere o del cd. capocaccia;
- c) concordano con i referenti designati dagli Organismi di gestione territoriale pubblici e privati le modalità di realizzazione dell'intervento con particolare riferimento alla sua localizzazione territoriale e alla collocazione degli operatori impegnati. Nel caso della girata tale compito spetta al conduttore del cane limiere o del cd. capocaccia;
- d) concorrono con gli Organismi di gestione territoriale pubblici e privati la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui all'articolo 12. Nel caso della girata tale compito spetta al conduttore del cane limiere o del cd. capocaccia;
- e) provvedono a compilare e ad imbucare nelle apposite cassette dislocate in ciascun Comprensorio alpino, A.T.C. o Istituto venatorio privato gli appositi tagliandi e i moduli per la girata di cui all'articolo 7 per ogni singola operazione da appostamento e/o in girata, inclusa nel programma approvato dall'Organismo di gestione;
- f) provvedono alla compilazione della scheda prevista per la consegna dei capi al Centro di lavorazione della selvaggina nonché i quella per la registrazione dei principali dati biometrici e all'apposizione del contrassegno inamovibile in plastica (colore verde) al tendine d'Achille dell'arto posteriore del cinghiale abbattuto. Una copia della scheda consegnata al Centro di lavorazione e la scheda biometrica vanno immediatamente (entro 5 giorni) trasmesse al Comando del Corpo di Polizia provinciale per la relativa rendicontazione;
- g) consegnano la carcassa del cinghiale al Centro di lavorazione e provvedono allo smaltimento dei visceri secondo le modalità stabilite dalla deliberazione regionale n. 2305/2009 e in conformità con quanto previsto dal Servizio veterinario competente territorialmente;
- h) acquisiscono le mandibole dal Centro di lavorazione per la loro preparazione ai fini della valutazione dell'età da parte della Provincia;

- i) conduttori di cane limiere o il cd. capocaccia sono responsabili dell'organizzazione e del corretto svolgimento delle operazioni di girata, sia per quanto riguarda la gestione degli operatori che del cane limiere. Essi dispongono i singoli operatori sul territorio, nel caso di intervento in girata e hanno inoltre il compito di impartire ad ognuno di essi le disposizioni in merito al comportamento da tenere ed in particolare le regole da seguire al momento dello sparo. Essi devono inoltre garantire, durante lo svolgimento delle operazioni di controllo, l'applicazione delle norme di sicurezza di cui all'articolo 12.

I soggetti abilitati al controllo del cinghiale sono responsabili del corretto svolgimento delle operazioni nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle presenti direttive tecnico-operative.

Chi non rispetterà le presenti direttive tecnico-operative o le disposizioni impartite sarà immediatamente sospeso ed allontanato dall'attività di controllo e dovrà ritenersi non più autorizzato a proseguire le operazioni.

Articolo 12

Norme di sicurezza

Fa carico agli operatori partecipanti all'intervento il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare, per qualunque motivo, in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate, liberando pertanto la Provincia, la Polizia provinciale, l'A.T.C., il Comprensorio alpino e l'Azienda faunistico-venatoria da ogni responsabilità correlata a tale libera e volontaria partecipazione. Gli operatori abilitati al controllo, a seconda del ruolo assunto, si assumeranno ogni responsabilità civile e penale per qualunque danno provocato a persone, animali o cose, o dagli stessi subiti, durante l'attività, con l'esclusione di ogni responsabilità in capo alla Provincia, agli operatori del Corpo di Polizia provinciale e agli Organismi di gestione faunistico-venatoria pubblici e privati..

I cacciatori che partecipano alla realizzazione degli interventi di eradicazione dovranno pertanto essere perfettamente a conoscenza dei contenuti delle presenti direttive.

Spettano altresì agli AA.TT.C., Comprensori alpini e concessionari di istituti privati i compiti di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza per il personale volontario. .

Durante le operazioni per la girata, tutti gli operatori (sia quelli alle poste che il conduttore del cane) hanno l'obbligo tassativo di indossare sopra gli altri capi di abbigliamento e comunque in modo visibile, una giacca, giubbotto, *gilet* di colore arancione, nonché indossare l'apposito cappello, anch'esso di colore arancione. Tali indumenti devono essere indossati a partire dall'inizio dell'azione di controllo sino al momento di ritrovo finale dei partecipanti.

Durante l'esecuzione dell'intervento ciascun operatore dovrà attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni impartitegli dal responsabile dell'intervento (conduttore del cane e/o capocaccia) e a quelle fornite dai responsabili addetti alla loro collocazione.

Dovranno, in particolare, essere adottati i seguenti comportamenti:

1. l'arma utilizzata deve essere portata rigorosamente nel fodero scarica e caricata solo nel sito prescelto per il prelievo (sia da altana che da girata): al di fuori delle operazioni di tiro l'arma è sempre tenuta in sicura;
2. gli operatori alle poste devono colpire l'animale solo se sopraggiunge di fronte, nella V assegnata al conduttore (ove il vertice è l'operatore e gli estremi i punti indicati dal conduttore): stante il carattere ancora sperimentale, per ragioni di sicurezza, se il cinghiale supera le poste è assolutamente vietato girarsi per sparare da dietro, o comunque in qualsiasi diversa direzione;
3. è ammesso l'uso dell'ottica e del puntamento c.d. a punto rosso. Sono vietati i visori notturni installati sulle armi;
4. Il tiro deve essere eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) l'animale selezionato è completamente visibile e chiaramente distinguibile;
 - b) nell'eventualità che l'animale non venga colpito, il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria;

E' vietato tirare:

1. in direzione di strade, sentieri, case, crinali, specchi d'acqua;
2. in situazioni atmosferiche, quali nebbia o pioggia fitta, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
3. in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica;
4. verso il bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altre persone, che possano venire colpite in caso di colpo a vuoto, sempre garantendo la traiettoria verso il basso, da assicurare anche tramite il posizionamento delle poste..

Nel caso in cui l'animale venga abbattuto o ferito, gli operatori dovranno informare immediatamente il capocaccia e non dovranno per alcun motivo abbandonare le poste fino a quando il capocaccia stesso impartirà gli ordini conseguenti.

Il capocaccia e/o il conduttore deve essere in costante contatto con i cacciatori alle poste al fine di consentire la sospensione della girata in caso di necessità.

All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo, l'operatore deve scaricare l'arma nel sito di intervento, spostandosi dallo stesso rigorosamente con l'arma scarica.

Il Comando del Corpo di Polizia provinciale darà comunicazione agli enti di vigilanza preposti (Prefettura, Questura, Corpo forestale dello Stato, Carabinieri, Polizia di Stato, Sindaci), dell'inizio delle operazioni di cui al piano.

Il programma periodico delle uscite verrà comunicato dalla Provincia alle stazioni dei Carabinieri competenti per territorio.

Articolo 13

Normativa relativa all'esclusione dal piano di controllo

Oltre alle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale è prevista la sospensione dell'abilitazione di cacciatore e coadiutore nel controllo del cinghiale o di conduttore di cane limiere e da traccia per 12 mesi per le seguenti infrazioni effettuate nell'arco della stessa annualità:

- a) l'abbattimento di qualsiasi specie diversa dal cinghiale durante le operazioni di controllo;
- b) l'effettuazione dell'uscita senza aver ottenuto l'autorizzazione da parte della Provincia e/o dal responsabile degli istituti venatori pubblici o privatistici, anche relativamente alla zona di intervento, giornata e orari previsti;
- c) la mancata compilazione e consegna, non giustificata e reiterata per due volte dei tagliandi e/o moduli di uscita o delle schede biometriche;
- d) l'utilizzo, da parte del conduttore, di più di un cane durante la girata o di un maggior numero di operatori durante il prelievo all'aspetto, alle poste durante la girata o a supporto del conduttore, salvo quanto previsto all'articolo 5: nel caso della girata la sospensione sarà a carico del conduttore;
- e) la manomissione di dati o reperti;
- f) il comportamento pericoloso nei confronti degli altri operatori impegnati negli interventi;
- g) sopravvenuti provvedimenti penali e per violazioni di normative inerenti la caccia e il controllo.

In questo caso può essere altresì prevista la sospensione cautelare della abilitazione sino alla definizione del procedimento.

Per le altre violazioni alle disposizioni del presente provvedimento verrà applicata la sospensione dell'abilitazione per 12 mesi, qualora reiterate per tre volte nell'arco della stessa annualità.

La squadra di girata può disporre l'esclusione temporanea o permanente dalla stessa nei confronti del cacciatore che non si attenga alle prescrizioni stabilite o alle disposizioni impartite, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza.